

	Repertorio n. ---- del -----	
	SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL	
	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI DEL	
	COMUNE DI BORNO MEDIANTE ACCORDO QUADRO	
	CIG B8C859DF06	

	REDATTO NELLA FORMA DI SCRITTURA PRIVATA DIGITALE	
	NON AUTENTICATA	

	Con la presente scrittura privata redatta ai sensi e per gli effetti	
	dell’articolo 2702 del Codice Civile in una copia originale informatica	
	asincrona secondo i requisiti del D.Lgs. n. 82/2005	
	TRA	
	- il COMUNE DI BORNO , rappresentato da -----, nato/a a ----- il	
	-----, C.F. -----, autorizzato ai sensi dell’art. 107,	
	comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, il/la quale dichiara di	
	agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del	
	Comune di Borno – C.F. 00701670176, che rappresenta nella sua	
	qualità di -----, ove domicilia per ragioni d’ufficio, che	
	nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità “stazione	
	appaltante”;	
	E	
	- la società -----, rappresentata da ----- nato/a -----	
	il 04.07.1947, domiciliato/a per la carica a ----- in Via -----	
	n. -, il/la quale interviene nel presente atto in qualità di -----	
	- 1 -	

-- della società -----, con sede a ----- (--) in Via ----- n. --

C.F. ----- e P.I. -----, iscritta nel Registro delle Imprese

presso la C.C.I.A.A. di ----- n. -----, che nel prosieguo dell'atto

verrà chiamata per brevità "appaltatore".

PREMESSO:

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria

n. --- del ----- è stata indetta la procedura per l'affidamento del

servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Comune di Borno,

ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36/2023;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria

n. --- del ----- il servizio in argomento è stato affidato alla società ----

-----, con sede a ----- in Via -----.

Verificata l'idoneità tecnico-professionale ed economica-finanziaria

dell'appaltatore in relazione all'esecuzione del servizio appaltato

mediante il presente Accordo Quadro.

Dato atto dell'esenzione dall'acquisizione della prescritta

documentazione circa l'insussistenza di alcuna delle cause di

decadenza, divieto o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.

159/2011 e dei tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del

D.Lgs. n. 490/1994, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1,

comma 2, lettera e), del D.P.R. n. 252/1998.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva a seguito dell'esito

favorevole dei controlli dei requisiti di ordine generale di cui agli

articoli 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, lettera a), del

	D.Lgs. n. 36/2023, non viene applicato il termine dilatorio di cui	
	all'art. 55, comma 2, del medesimo Decreto, in quanto l'appalto ha	
	un valore inferiore alle soglie europee, per cui più nulla osta alla	
	stipula del presente Accordo Quadro.	
	Rilevato che è interesse delle parti far risultare da apposito Accordo	
	Quadro le condizioni, i termini e le modalità d'appalto.	
	CIO' PREMESSO	
	tra il Comune di Borno, rappresentato dal funzionario autorizzato ----	
	----- e la società ----- rappresentata da ----- si	
	conviene e si stipula quanto segue.	
	ARTICOLO 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI	
	Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte	
	integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:	
	- schema di contratto applicativo;	
	- capitolato speciale d'appalto;	
	- offerta economica.	
	Ai fini del presente Accordo Quadro, alle espressioni ed ai termini	
	sotto indicati viene attribuito il seguente significato:	
	- <u>Accordo Quadro</u> : disciplina le condizioni generali, le modalità ed i	
	termini del servizio oggetto dell'appalto, cui sarà data effettiva	
	attuazione, fino al raggiungimento del massimale, mediante la	
	sottoscrizione del/i successivo/i contratto/i applicativo/i. Con la	
	sottoscrizione dell'Accordo Quadro viene quindi prefissato il	
	contenuto dei futuri contratti applicativi che verranno stipulati in	
	ragione del proprio fabbisogno;	
	- 3 -	

- **Contratto applicativo:** con il contratto applicativo, di durata annuale, stipulato con l'appaltatore, la stazione appaltante determinerà l'esatto quantitativo dei pasti da erogare e l'importo del servizio. L'importo del servizio è calcolato moltiplicando il numero dei pasti per il numero dei fruitori per il numero delle settimane lavorative. Ne consegue che l'appaltatore sarà vincolato agli ordinativi richiesti solo a seguito della stipula dei contratti applicativi.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

Con il presente Accordo Quadro la stazione appaltante affida all'appaltatore, che a mezzo del proprio legale rappresentante, accetta, l'appalto del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Comune di Borno, sulla base di appositi contratti applicativi, sino alla concorrenza dell'importo massimo di **Euro 91.500,00**, oltre I.V.A. di legge.

Resta inteso che il massimale sopra indicato ha valore puramente indicativo, per cui i quantitativi oggetto dei contratti applicativi saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno della stazione appaltante.

L'erogazione del servizio dovrà essere garantita presso l'esercizio di ristorazione dell'appaltatore, che dovrà essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. ed esercitare l'attività oggetto d'appalto, nonché avere i requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa vigente.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta economica presentata in

	sede di gara. L'appaltatore dichiara di aver preso integrale visione di	
	detti atti che servirono di base alla procedura e di confermarli in ogni	
	loro parte con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.	
	La stipula del presente Accordo Quadro non comporta di per sé	
	alcun obbligo di fornitura; le obbligazioni reciproche sorgeranno,	
	pertanto, solo in seguito alla stipula dei contratti applicativi, di durata	
	annuale.	
	La stazione appaltante non assume alcun obbligo in merito al	
	completo utilizzo del massimale contrattuale.	
	ARTICOLO 3 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E	
	RECESSO	
	Il presente Accordo Quadro ha durata di n. 04 (quattro) anni	
	decorrenti dalla data di esecutività della determinazione di	
	aggiudicazione dell'affidamento e fino al raggiungimento del	
	massimale di Euro 91.500,00.	
	Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di	
	risoluzione automatica dell’Accordo Quadro.	
	La stazione appaltante avrà facoltà di recedere dal presente	
	Accordo Quadro, interamente o parzialmente, qualora nel corso	
	dell'esecuzione dell'appalto vengano attivate convenzioni Consip	
	che prevedono condizioni più favorevoli per l’Amministrazione.	
	Resta inteso che la stazione appaltante non assume alcun obbligo	
	in merito al rinnovo dei singoli contratti applicativi alla loro scadenza.	
	ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E	
	MODALITA’ DI PAGAMENTO	
	- 5 -	

	I corrispettivi dovuti all'appaltatore oggetto di ciascun contratto applicativo sono calcolati applicando lo sconto del ----- al valore ---.	
	Pertanto la stazione appaltante, per ciascun pasto, corrisponderà all'appaltatore la somma di Euro ----- al netto dell'I.V.A.	
	La sopra menzionata percentuale di sconto resterà invariata per tutta la durata dell'Accordo Quadro.	
	I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati previa presentazione di regolari fatture.	
	La stazione appaltante, a seguito della completa effettuazione di ogni ordinativo di fornitura e dopo l'attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture, a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di Credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato.	
	La fatturazione avrà cadenza mensile.	
	Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Accordo Quadro ed al relativo contratto applicativo, dovranno essere intestate a: Comune di Borno – Piazza Giovanni Paolo II n. 1 – 25042 Borno (Brescia) – C.F. 007016701767 ed inviate alla stazione appaltante esclusivamente in formato elettronico, pena la mancata accettazione delle stesse, tramite il Sistema di Interscambio della Fatturazione Elettronica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.03.2008.	
	Nell'ipotesi di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alla stazione appaltante, verranno corrisposti gli interessi moratori, ai	
	- 6 -	

sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, novellato dal D.Lgs. n. 192/2012. In ogni caso non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla stazione appaltante.

L'appaltatore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della stazione appaltante.

Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la stazione appaltante alla richiesta di prestazioni minime determinate; l'appaltatore avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese.

L'appaltatore dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nella lettera invito e nel Capitolato speciale d'appalto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la stazione appaltante potrà dichiarare la risoluzione del presente Accordo Quadro e/o del contratto applicativo, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione dei contratti applicativi, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o del costo dei beni superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione

alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'Istat di cui all'art. 60, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

A seguito della stipulazione dei singoli contratti applicativi, il servizio dovrà esser reso secondo le modalità contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta economica che si intendono completamente recepiti nel presente Accordo.

L'appaltatore ha, in genere, la facoltà di procedere all'esecuzione del servizio nel modo che riterrà più opportuno affinché risulti perfettamente compiuto nei termini contrattuali.

ARTICOLO 7 – PERSONALE DI SERVIZIO

L'appaltatore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i Contratti Collettivi, le circolari, gli atti amministrativi, manlevando la stazione appaltante da ogni responsabilità in merito.

L'appaltatore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente Accordo Quadro, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate al servizio dipenderanno solo ed

	esclusivamente dall'appaltatore, con esclusione di qualsivoglia	
	potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della stazione	
	appaltante, la quale si limiterà a fornire all'appaltatore direttive di	
	massima per il raggiungimento del miglior risultato positivo.	
	Resta inteso che l'appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta	
	ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, si impegna sin d'ora a	
	manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia	
	pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in	
	relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro e contratti	
	applicativi.	
	La stazione appaltante potrà richiedere l'allontanamento di quelle	
	risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in	
	linea con i Regolamenti della stazione appaltante medesima e/o	
	dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e	
	sicurezza sul lavoro. L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata	
	sostituzione delle risorse allontanate.	
	Il personale incaricato dall'appaltatore dovrà essere	
	professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle	
	tecniche di manipolazione, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla	
	prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo	
	Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento; essere legato	
	alla società da regolare contratto e quindi indicato nel libro paga della	
	medesima; essere dotato di indumenti di lavoro come prescritti dalle	
	norme vigenti in materia di igiene.	
	L'appaltatore garantisce la corretta e tempestiva esecuzione degli	
	- 9 -	

obblighi contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la stazione appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 8 – CONTROLLI E VERIFICHE

La stazione appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla rispondenza del servizio alle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 9 - PENALI

Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella richiesta di approvvigionamento, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo indicato nell'ordinativo di fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della stazione appaltante dell'irregolarità rilevata e fino alla risoluzione della predetta difformità.

ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione, anche parziale, in ogni momento del presente Accordo Quadro e/o dei contratti applicativi qualora accerti l'incapacità dell'appaltatore di eseguire il servizio o una evidente negligenza nell'esecuzione.

La stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il presente Accordo

	Quadro e/o contratti applicativi ex art. 1456 del Codice Civile	
	mediante semplice comunicazione scritta, anche nei seguenti casi:	
	- frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;	
	- stato di inosservanza dell'appaltatore riguardo a tutti i debiti	
	contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento	
	dei contratti;	
	- manifestata incapacità nell'esecuzione del servizio;	
	- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione	
	degli infortuni, la sicurezza sul luogo di lavoro e le assicurazioni	
	obbligatorie delle maestranze;	
	- sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza	
	giustificato motivo;	
	- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione	
	contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;	
	- mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni	
	relative all'esecuzione del presente Accordo Quadro e/o contratti	
	applicativi attraverso l'uso di conti correnti dedicati accesi presso	
	Istituti di Credito o società Poste Italiane S.p.A., così come previsto	
	dalla Legge n. 136/2010;	
	- emanazione di provvedimenti definitivi rispetto al mancato	
	pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei	
	requisiti di accesso alle gare pubbliche di cui al D.Lgs. 36/2023;	
	- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione	
	della procedura di gara.	
	Con la risoluzione del presente Accordo Quadro e/o contratti	
	- 11 -	

applicativi, sorge nella stazione appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno dell'appaltatore inadempiente. L'affidamento a terzi verrà notificato all'appaltatore inadempiente per iscritto con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All'appaltatore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dalla stazione appaltante rispetto a quelle previste dai contratti risolti. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, senza pregiudizio dei diritti della stazione appaltante sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONI E CAUZIONE

L'appaltatore terrà indenne la stazione appaltante da qualsiasi danno possa derivare alla stessa o a terzi in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del servizio ad esso riferibili.

A tal fine l'appaltatore dichiara di aver prodotto alla stazione appaltante copia di polizza assicurativa.

L'appaltatore si obbliga a tenere indenne la stazione appaltante ed a risarcire la medesima per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

Ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023 ed a garanzia degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro e dai relativi contratti applicativi, l'appaltatore ha presentato polizza fideiussoria n. ----- -- di Euro ----- rilasciata da ----- in data -----.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli eventuali danni subiti.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l'appaltatore dovrà provvedere immediatamente al reintegro.

La cauzione è provvisoriamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di ricorrere al subappalto in mancanza di autorizzazione.

In caso di inosservanza del suddetto obbligo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Accordo Quadro e contratti applicativi e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 13 – DIVIETO CESSIONE ACCORDO QUADRO

E' fatto divieto di cedere il presente Accordo Quadro che vincola sin d'ora l'appaltatore al quale fanno capo tutte le spese, nessuna esclusa o eccettuata, senza diritto di rivalsa, salvo per l'I.V.A. a carico della stazione appaltante.

In caso di inosservanza del suindicato obbligo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il presente Accordo Quadro e contratti applicativi e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni in danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 14 – CESSIONE DEI CREDITI

Per quanto concerne la cessione dei crediti, si applica quanto previsto dall'articolo 120, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 ed allegato II.14 al predetto Decreto.

ARTICOLO 15 – CESSIONE D'AZIENDA E/O MUTAMENTO

DELLA SPECIE GIURIDICA DELL'APPALTATORE

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'appaltatore deve darne comunicazione alla stazione appaltante almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

La stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui sopra fa sorgere in capo alla stazione

appaltante la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro e contratti applicativi.

ARTICOLO 16 – RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'appalto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'appaltatore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovesse avvalersi.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e contratti applicativi, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente Accordo Quadro e contratti applicativi, si risolvono di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ARTICOLO 18 – NORME C.C.N.L.

L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del proprio settore per i dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il Contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà eseguito sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né titolo a risarcimento danni.

ARTICOLO 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La stazione appaltante è dotata di un Codice di comportamento (PIAO - sottosezione rischi corruttivi e trasparenza) i cui principi

	devono considerarsi parte integrante del presente Accordo Quadro	
	e si danno per reciprocamente conosciuti tra le parti.	
	Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'appaltatore	
	deve uniformarsi ai principi, per quanto compatibili, ai doveri di	
	condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed al suindicato Codice di	
	comportamento.	
	L'appaltatore ha l'onere di prendere visione dei suddetti documenti	
	pubblicati sul sito della stazione appaltante.	
	In caso di violazione del Codice di comportamento, la stazione	
	appaltante ha il diritto di procedere con la risoluzione del presente	
	Accordo Quadro e dei contratti applicativi, avvalendosi della	
	clausola risolutoria di cui all'articolo 1456 del Codice Civile e D.Lgs.	
	n. 36/2023, previa contestazione di addebito da inviarsi a mezzo	
	PEC.	
	ARTICOLO 20 – ELEZIONE DOMICILIO	
	Per tutti gli effetti del presente Accordo Quadro le parti convengono	
	di eleggere il proprio domicilio fiscale come segue:	
	- l'appaltatore -----;	
	- il Comune di Borno presso la propria sede sita a Borno (Brescia) in	
	Piazza Giovanni Paolo II n. 1.	
	Resta inteso che ogni comunicazione relativa al presente Accordo	
	Quadro e contratti applicativi deve essere indirizzata al domicilio	
	sopra indicato.	
	ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
	Il Comune di Borno dà atto che i dati contenuti nel presente Accordo	
	- 17 -	

Quadro e contratti applicativi saranno trattati esclusivamente ai fini e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR).

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti alla interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo Quadro e contratti applicativi è competente il Foro di Brescia.

ARTICOLO 23 – SPESE E TRATTAMENTO FISCALE

All'appaltatore fanno capo tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, (spese di bollo, di registro, diritti di segreteria, tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto), nonché ogni altra spesa presente, futura, accessoria e conseguente, senza diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

Si dà atto che l'Imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante pagamento con F24 ELIDE secondo le tariffe determinate nell'allegato 1.4 al D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 24 – CLAUSOLA FINALE

Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole qui

contenute non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'Accordo nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro da parte della stazione appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente Accordo Quadro prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con eventuali oneri occorrenti allo scopo a totale carico dell'appaltatore.

La conservazione del documento informatico avverrà nel rispetto delle modalità stabilite da D.P.C.M. di cui all'articolo 23ter del D.Lgs. n. 82/2005.

Per il presente atto, l'appaltatore dichiara che le prestazioni qui previste sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi operazioni imponibili non esenti dall'I.V.A. che l'appaltatore è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

L'appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole di cui all'articolo 3 "Durata dell'Accordo Quadro e recesso", all'articolo 9

“Penali”, all’articolo 10 “Risoluzione dell’Accordo Quadro, all’articolo 11 “Assicurazioni e cauzione”, all’articolo 13 “Divieto di cessione Accordo Quadro”, all’articolo 14 “Cessione del credito”, all’articolo 15 “Cessione dell’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’appaltatore”, all’articolo 16 “Riservatezza”, all’articolo 17 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, all’articolo 22 “Foro competente”, all’articolo 23 “Spese e trattamento fiscale” del presente Accordo Quadro.

Le parti, dopo aver trasformato il file in formato “*portable document format*” (.PDF), chiudono l’Accordo Quadro e lo accettano in sottoscrizione con l’apposizione della propria firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data -----

Allegati:

- schema contratto applicativo;
- capitolato speciale d'appalto;
- offerta economica.

Per il COMUNE DI BORNO

F.to digitalmente -----

Per la società -----

F.to digitalmente -----

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.